

Roma, 16 gennaio 2012

Al Presidente della Commissione Affari Costituzionali  
On. Donato Bruno  
Ai membri della Commissione Affari Costituzionali

Al Presidente della Commissione Bilancio  
On. Giancarlo Giorgetti  
Ai membri della Commissione Bilancio

Al Presidente della Commissione Lavoro  
On. Silvano Moffa  
Ai membri della Commissione Lavoro

CAMERA DEI DEPUTATI

## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI DI CGIL, CISL E UIL AL DECRETO MILLEPROROGHE**

Inviando le proposte unitarie di modifica da inserire nel decreto Milleproroghe in relazione all'articolo 24 (*Misure di carattere previdenziale*) del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214 del 22 dicembre 2011.

### **Indicizzazione pensioni in essere**

Pur valutando positivamente la rimozione del blocco della perequazione delle pensioni al costo della vita, fino a tre volte il trattamento minimo, si avverte l'esigenza di affrontare il problema della progressiva perdita del potere d'acquisto subita dai trattamenti pensionistici in questi anni, a cominciare da quelli di importo più basso.

### ***Pensione di anzianità (pensione anticipata)***

Sottolineiamo la necessità di riconoscere per tutti, ai fini del diritto a pensione, una maggiore gradualità nell'abolizione delle cosiddette "quote" – somma di età anagrafica ed età contributiva - per l'accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Chiediamo inoltre l'equiparazione del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica a 41 anni e 1 mese dal 2012, sia per gli uomini che per le donne.

Al tempo stesso riteniamo necessaria l'eliminazione, ai fini dell'accesso al pensionamento a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 1 mese):

- di qualsiasi forma di penalizzazione per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
- dell'aggancio del requisito contributivo – a prescindere dall'età anagrafica – all'aumento dell'aspettativa di vita.

#### *Modifica al testo*

All'articolo 24, comma 10, dopo le parole "è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di" eliminare le parole "42 anni e 1 mese per gli uomini e". Dopo le parole "41 anni e 1 mese" eliminare le parole "per le donne".

All'articolo 24, comma 10, eliminare dalle parole "sulla quota di trattamento..." fino a "al numero di mesi."

All'articolo 24, comma 12, eliminare l'inciso "nonché al requisito contributivo di cui al comma 10"

All'articolo 24, comma 12, all'ultimo periodo eliminare le parole dal "al citato articolo" fino a "la parola "anagrafici"" (eliminare lettere a), b) e c) comma 12)

#### ***Pensione di Vecchiaia***

I nuovi requisiti anagrafici e contributivi devono salvaguardare le figure meritevoli di sostegno sul piano sociale e assistenziale (ad es. invalidità) già tutelati dalla normativa previgente.

L'innalzamento a 20 anni del requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento a regime, prima dei 70 anni (comma 7, articolo 24), penalizza particolarmente le lavoratrici. C'è dunque l'esigenza di ripristinare un adeguato sistema di deroghe o di valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità.

Va inoltre realizzata una maggiore gradualità nell'aumento dell'età anagrafica previsto ai fini dell'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici.

#### *Modifica al testo*

All'articolo 24, comma 6, lettera a) riformulare il periodo da "62 anni per le lavoratrici" fino a "1° gennaio 2018" nel modo seguente "61 anni e 6 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 62 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal primo gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020."

#### ***Esenzioni***

Le risorse necessarie alla copertura delle esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale (comma 14 e 15 articolo 24) devono coprire tutte le esigenze che si potranno per i

lavoratori disoccupati che hanno già concluso o che concluderanno il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori collocati in mobilità, mobilità lunga, in esodo (anche volontario), a carico dei fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e in esonero ex art. 72 c. 1 D.L. n. 112/2008.

Occorre inoltre prevedere le suddette esenzioni per tutte le fattispecie che scaturiscono da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 prorogando l'attuale scadenza del 4 dicembre.

### ***Regime agevolato di accesso al pensionamento***

Bisogna prevedere l'estensione anche ai lavoratori del settore pubblico delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 15 bis di regime agevolato di accesso al pensionamento.

### ***Modifica al testo***

Al comma 15-bis dell'articolo 24 eliminare le parole "del settore privato" e dopo la parola "sostitutive" aggiungere le parole "ed esclusive".

### ***Lavori Usuranti***

Chiediamo sul punto di conservare la possibilità di anticipo fino a tre anni dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto all'attuale sistema delle "quote" date dalla somma di età anagrafica ed età contributiva.

Alla luce delle modifiche apportate al sistema si rende inoltre necessario prevedere un aggiornamento della normativa sui lavori particolarmente faticosi e pesanti – d.lgs. n. 67/2011 – ampliando la platea dei potenziali beneficiari.

CGIL

CISL

UIL

I SEGRETARI CONFEDERALI

(Vera Lamonica)

(Maurizio Petriccioli)

(Domenico Proietti)



CGIL NAZIONALE  
CORSO D'ITALIA, 25  
00198 ROMA

CISL NAZIONALE  
Via Po, 21  
00198 ROMA

UIL NAZIONALE  
VIA LUCULLO, 6  
00187 ROMA